
	Procedura Operativa N°20	DIPARTIMENTO di PREVENZIONE UOC SANITA' ANIMALE	Rev. n° 01 del 19/08/2022	
RESPONSABILITA' GENERALE NELLA GESTIONE DI ANIMALI DA COMPAGNIA E MODALITA' OPERATIVE IN ORDINE AD ANIMALI MORSICATORI E/O AGGRESSIVI				

	STAFF	QUALIFICA	DATA
Redazione	FIGLIOZZI Luciano DI LORENZO Graziella SCHIAVI Elisa SACCOCCI Serenella TROVATO Sandro	Direttore UOC Sanità Animale Dirigente veterinario Coord. Animali affezione ex Distr. B Dirigente veterinario Tecnico della Prevenzione Dirigente amministrativo Dip. Prevenzione	24/05/2022=10/06/2022
Verifica articolato normativo e tecnico	BALDASSARRA Mauro TROVATO Sandro	Dirigente veterinario Resp. SSO Distr. Sud Dirigente amministrativo Dip. Prevenzione	22/06/2022
Approvazione	FIGLIOZZI Luciano	Direttore UOC Sanità Animale	24/06/2022

FINALITÀ DELLA PROCEDURA

- rendere consapevole il bacino d'utenza dell'Asl di Frosinone sulle responsabilità di natura civile e penale derivanti dalla gestione (a qualsiasi titolo) di un animale da compagnia per come definito ai sensi della D.G.R. 866/06, con riferimento principale -per le peculiari caratteristiche fisiche, attitudinali e casistica- ai cani;
- fornire una linea direttrice all'univoca gestione procedurale dei cani mordaci e/o aggressivi segnalati sul territorio provinciale, nel superiore interesse della salute e della pubblica incolumità.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO (da intendersi integralmente richiamata alla presente procedura):

- Legge 14/08/1991 n.281 "legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- Legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) art. 2 comma 371;
- L.R. 21 ottobre 1997 n. 34 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- L.R. 06 ottobre 2003 n. 33 "Norme in materia di cani da presa, molossoidi e loro incroci";
- D.P.R. 320/1954 "Regolamento di polizia veterinaria";
- Ordinanza Min. del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali 03.03.2009 "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani";
- Ordinanza Min. Salute 06 agosto 2013 "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell' incolumità pubblica dalla aggressione dei cani";
- Ordinanza Min. Salute 27 luglio 2021 "Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani";
- Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell'Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione;
- D.G.R. 866/2006 "Recepimento «Accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003»";
- DGR 43/2010 "Direttiva per il coordinamento delle funzioni amministrative e sanitarie in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo";
- DGR 621/2016 "Deliberazione Giunta Regionale n. 621 del 25/10/2016 - Nuove linee guida sulla identificazione degli animali d'affezione e il rilascio del passaporto";
- Determinazione Regione Lazio G15032 del 10/12/2020 "DGR 621/2016. Provvedimenti in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- Deliberazione della giunta regionale n. 503, 11 novembre 2010 - Legge regionale n. 34/97: "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. Affidamento a titolo gratuito degli animali ricoverati nelle strutture pubbliche. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 1998, n. 1368".

Premesso che il codice civile definisce la **proprietà** come il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo -entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico, quali ad es. la tutela degli animali di affezione, la condanna gli atti di crudeltà contro di essi quali maltrattamenti ed abbandono- e che il dettato normativo civilistico inquadra gli animali tra i beni mobili non soggetti ad iscrizione in pubblici registri, i modi di acquisto in proprietà di un cane (e la relativa prova del diritto) sono i seguenti: contratto di acquisto (fattura di acquisto), cessione gratuita¹ (scrittura privata), procedura di trasferimento di proprietà tramite Asl², procedimento di adozione.

Costituiscono elementi di mera prova indiziaria in ordine alla proprietà dell'animale, invece:

- l'iscrizione all'anagrafe regionale³;
- l'attestazione di pedigree.

Il **possesso** è una "situazione di fatto" consistente, sempre secondo definizione di legge, nell'utilizzare una cosa (termine che, come sopra visto, identifica l'animale in relazione alla regolamentazione giuridica) o nel disporne nei modi e con i poteri tipici del proprietario (art. 1140 c.c.).

Il **detentore** è colui che ha la semplice disponibilità di una cosa, riconoscendone l'altrui proprietà.

⚠:l'insorgere della posizione di garanzia relativa alla custodia di un animale **nasce già con la sua detenzione** (Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo), giusto art. 1 comma 2 OM. 03.03.2009 Min. del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali: a tal fine risulta irrilevante il dato della assenza di registrazione del cane all'anagrafe canina ovvero della mancata apposizione di un microchip di identificazione, atteso che l'obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, in quanto l'art. 672 c.p. collega il dovere di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione **anche solo materiale e di fatto**, non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico (Cfr. Cass. Pen. Sez. IV, Sent. 25-2-2021 – 15 aprile 2021, n. 14189). Ancora, integrano fattispecie di detenzione, secondo la Cassazione penale, offrire cibo e ricovero all'animale, anche occasionalmente (Cfr. Cass. Pen. Sez. IV, Sent. 05-04-2017, n. 17145). Tale ultimo dispositivo, correlato alla presente procedura che prevede l'immediata segnalazione ad opera del cittadino al Comune di riferimento, contempera l'interesse alla salute del cane (anche al fine della profilassi/trattamento di malattie trasmissibili) con la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Dal punto di vista civilistico, l'art. 2051 c.c., rubricato "Danno cagionato da cosa in custodia", dispone: "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito"; l'art. 2052, rubricato "Danno cagionato da animali", prevede "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".

¹ la cessione a qualsiasi titolo di cani non iscritti all'anagrafe canina e di età inferiore a 60 giorni è vietata.

² Nel caso di variazione di proprietà è necessario compilare l'apposito modello di denuncia (L.R. 34/97) presentato dal nuovo proprietario entro cinque giorni al Servizio Veterinario, che si occuperà di aggiornare i dati nel Sistema Informatico di Prevenzione nell'Area Anagrafe Canina nonché di rilasciare il nuovo certificato/attestato di iscrizione all'anagrafe. Il passaggio di proprietà può essere certificato/rilasciato solo dalle ASL, dai competenti uffici dell'Anagrafe Canina

³ È possibile registrare anche gatti e furetti, per i quali però non vige l'obbligo di iscrizione, salvo nei casi di
-rilascio del passaporto europeo ai sensi del "Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/6/13 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia";
-vendita o cessione a qualsiasi titolo (gatti e colonie feline);

△ Alla luce di quanto sopra, **al fine di evitare qualsivoglia attribuzione di responsabilità civile e/o penale** (nell'eventualità di danni e/o lesioni a terzi⁴), in caso di rinvenimento -a qualsiasi titolo- di un cane si dovrà, **preliminarmente e senza indugio**, segnalarne la presenza al Comune di riferimento per gli adempimenti di competenza. Sempre presso gli Uffici Comunali, qualora si intendesse prendere cura dell'animale ed ove a quest'ultimo non possa in alcun modo ricondursi un proprietario/possessore/detentore, si potranno richiedere informazioni sulla procedura di affidamento (temporaneo) o di adozione.

Stato di randagismo: ai sensi dell'art. 16 comma 2 L.R. 34/97 i cani vaganti non tatuati devono essere catturati a cura del servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio che -in presenza di elementi identificativi dei proprietari degli animali catturati o consegnati al canile pubblico- avverte immediatamente i proprietari medesimi del ritrovamento, fornisce la descrizione degli animali, indica il luogo ove sono custoditi e le modalità del riscatto.

Servizio di cattura dei cani vaganti:

A mente della DGR n. 43/2010 punto "C", i cittadini che rinvergono un cane vagante comunicano le informazioni utili a tal fine al Comune e/o ad un organo di polizia. I Servizi Veterinari della ASL assicurano infatti il servizio di cattura e recupero di cani vaganti previa segnalazione da parte del Comune interessato e di altri Enti od organi di polizia con funzione di controllo del territorio; qualora la segnalazione sia stata fatta da Organi di Polizia non comunali, il Servizio Veterinario effettuerà la relativa comunicazione al Comune di ritrovamento del cane.

Nel caso di animali vittima di incidente stradale bisognosi di cure urgenti, qualora il Comune non dia disposizione di invio presso struttura idonea a tale fattispecie, il ricovero -in particolare nelle ore notturne e festive- avverrà a cura della ditta convenzionata per il soccorso, con addebito delle spese al Comune.

In presenza di elementi identificativi dei proprietari degli animali catturati o consegnati al canile pubblico, il Servizio veterinario avvertirà immediatamente del ritrovamento i proprietari medesimi, fornendo le indicazioni necessarie, quali luogo di custodia e modalità di riscatto.

PROCEDURA IN CASO DI CONTATTO CON ANIMALE MORSICATORE

SEGNALAZIONE DELLA MORSICATURA

Il cittadino vittima di morsicatura deve segnalare il fatto al personale sanitario (pronto soccorso, medico di famiglia ecc); il proprietario/possessore/detentore del cane dovrà informare il proprio medico veterinario.

Il sanitario che constata l'avvenuta morsicatura procede a notizzarne via *e-mail* l'Ufficio veterinario della ASL, indicando con esattezza le generalità dell'infortunato e del proprietario/possessore/detentore dell'animale morsicatore.

Verranno altresì tenute in considerazione, al fine della ricostruzione dei fatti, eventuali ulteriori segnalazioni provenienti da Forze dell'Ordine o fonti ufficiali.

PERIODO DI OSSERVAZIONE - Adempimenti del veterinario ufficiale

I cani (e i gatti) che abbiano morso persone o altri animali, laddove catturati dovranno essere isolati e tenuti in osservazione per la profilassi della rabbia -per un periodo di giorni dieci- presso il canile sanitario o il domicilio del proprietario/possessore/detentore (vedere definizioni al paragrafo "premesse") che ne faccia eventuale richiesta. L'osservazione a domicilio potrà tuttavia essere autorizzata soltanto in assenza di

⁴ Ne possono costituire fattispecie anche il disturbo cagionato da latrati, guaiti, abbaio (peraltro possibili segnali di disagio fisico e psicologico dell'animale) fino ad integrare, ove ricorrenti i presupposti, il reato penale di disturbo alla quiete pubblica.

elementi epidemiologicamente rilevanti, previa assunzione di responsabilità in capo al proprietario/possessore/detentore dell'animale con onere di consentire la vigilanza da parte del Servizio veterinario della Asl.

Il Servizio Veterinario Area Sanità Animale prende contatto con l'assuntore della responsabilità della custodia dell'animale morsicatore per definire data e luogo della prima visita.

L'onere per la vigilanza sanitaria, a carico di chi assume la custodia, richiede la corresponsione di pagamento da effettuare, alternativamente:

- presso gli sportelli del CUP aziendale dislocati sul territorio;
- a mezzo bonifico bancario, intestato a: AZIENDA USL FROSINONE, P. IVA: 01886690609, al seguente IBAN: IT18A0200814804000400002537BIC: UNCRITMMXXX, SWIFT: UNCRITMM

Somma da versare secondo tariffario regionale:

- € 44,00 per visita domiciliare (codice causale VET.99.086), oltre al rimborso chilometrico;
- € 18,50 per visita presso struttura sanitaria/ canile pubblico (codice causale VET.99.085).

La ricevuta di avvenuto versamento deve essere consegnata al Medico Veterinario al momento della seconda visita.

L'animale morsicatore viene identificato tramite rilevazione del microchip; si procede pertanto a compilare la parte relativa alla prima visita sulla scheda (Mod. 3.13 della modulistica) "**relazione visita cane morsicatore**" nonché all'aggiornamento dell'anagrafe canina regionale con i dati della morsicatura (data denuncia, data di aggressione, informatore, tipo di lesione, eventuali note, dati del veterinario e dell'agredito) al fine del monitoraggio dei cani potenzialmente pericolosi presenti sul territorio a livello regionale.

Al termine del periodo di osservazione il personale del Servizio veterinario procede al completamento della compilazione della seconda parte del Mod. 3.13, alla comunicazione dell'esito al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) della ASL ed alla Struttura Sanitaria segnalante l'aggressione.

Qualora fosse possibile reperire e catturare il cane morsicatore e lo stesso risultasse randagio/privo di proprietario/possessore/detentore secondo le definizioni sopra descritte, il Servizio Veterinario provvederà a:

- predisporre la procedura di accalappiamento mediante compilazione dell'apposita scheda di richiesta da trasmettere alla ditta di accalappiamento, al canile sanitario di destinazione dell'animale e al Sindaco del Comune interessato;
- identificare l'animale mediante apposizione di microchip per la successiva iscrizione in anagrafe canina/felina, con menzione dell'aggressione e del Comune in cui si è consumata;
- completare la scheda di cattura, firmata dal Medico Veterinario, da inviare al Sindaco del Comune interessato e al canile di destinazione;
- trasferire l'animale al canile sanitario di destinazione, dove verrà tenuto in isolamento in apposito box individuale.

Il Medico Veterinario in servizio presso il canile sanitario provvederà a registrare l'ingresso dell'animale nella struttura, sottoponendolo al periodo di osservazione previsto.

Sulla scheda di richiesta di accalappiamento e su quella di cattura si dovrà obbligatoriamente riportare l'indicazione dell'animale come "morsicatore".

Nel caso in cui il cane non fosse reperibile dopo la segnalazione, il Medico Veterinario provvederà a darne informazione scritta alla struttura sanitaria che ha segnalato l'aggressione/morsicatura e al Sindaco competente, richiedendo l'intensificazione dell'attività di controllo.

Nel caso in cui il cane morsicatore abbia un **proprietario** -o **possessore** (che, come tale, si assuma proprietario) **o si identifichi un detentore anche di fatto** e l'animale **non** risulti iscritto all'anagrafe regionale (salve le eccezioni di legge), si procederà alla regolarizzazione onerosa e all'eventuale sanzione. Qualora un privato cittadino intendesse assumersi la custodia di un cane mordace randagio si procederà ad iscrivere l'animale al richiedente, seguendo la procedura relativa alle adozioni.

ACCESSO AGLI ATTI

L'azienda garantisce, in funzione del superiore interesse alla salute ed alla pubblica incolumità, la conoscibilità all'interessato, al ricorrere dei presupposti legittimanti di cui alla l. 241/90, dei dati relativi all'evento lesivo, esito di contatto/aggressione e/o morsicatura, funzionali alla tutela dei propri diritti.

CANI AGGRESSIVI

In tutti i casi di morsicature/aggressioni in cui si possa sospettare un atteggiamento aggressivo dell'animale dovrà essere applicata anche la procedura seguente:

Con Ordinanza Min. del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 3 marzo 2009 "*Ordinanza Contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica all'aggressione dei cani*", ferme restando le ipotesi di responsabilità sopra descritte in linea con i recenti orientamenti giurisprudenziali, viene ribadito che "Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso".

L'Ordinanza in oggetto altresì prevede, al suo articolo 1 comma 4, nell'intento di coadiuvare i proprietari nella gestione del proprio cane, l'istituzione di "*percorsi formativi*", con rilascio di specifico attestato denominato "*patentino*".

Tali corsi, secondo l'Ordinanza in trattazione, saranno organizzati dai Comuni "congiuntamente con le Aziende Sanitarie Locali, in collaborazione con gli Ordini Professionali dei Medici Veterinari, le Facoltà di Medicina Veterinaria, le Associazioni veterinarie e le Associazioni di protezione degli animali".

E' compito dei Comuni, "in collaborazione con i Servizi Veterinari", individuare chi avrà obbligo di partecipare a tali percorsi formativi, le cui spese sono a carico dei proprietari (art.1 comma 6); i Veterinari liberi professionisti operanti sul territorio dovranno informare i loro clienti sulla possibilità di seguire tali percorsi formativi (art.1 comma 5).

Nelle more dell'attivazione dei corsi, non ancora promossa da alcun Comune, si farà riferimento a percorsi formativi per i proprietari e rieducativi per i cani, organizzati da personale qualificato.

L'Ordinanza contempla e definisce i cosiddetti "cani impegnativi", da sottoporre come tali a "*valutazione comportamentale*": in ottemperanza, i Medici veterinari liberi professionisti, nell'interesse superiore della salute pubblica, segnaleranno ai Servizi Veterinari della ASL di competenza quali, tra i cani loro assistiti, siano da considerarsi impegnativi ai sensi della disposizione ministeriale.

Circa la normativa sulle morsicature e/o aggressioni, fatto salvo quanto previsto in tema di profilassi antirabbica (isolamento e periodo di osservazione di 10 giorni) in esito a morsicatura o aggressione, i Servizi Veterinari competenti per territorio (art.3 comma 1), dovranno attivare un"percorso", mirato ad accertare:

- le condizioni psico-fisiche del cane che ha tenuto un comportamento aggressivo o mordace;
- la corretta gestione del proprio cane da parte del proprietario.

Il Medico Veterinario della ASL effettua la visita clinica nell'ambito:

- della profilassi antirabbica al cane morsiature;
- della segnalazione di aggressività su segnalazione delle Forze dell'Ordine;
- a seguito della ricezione di esposti.

L'indagine sul “**rischio potenziale elevato**”, rilevato sulla base della gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose e degli atteggiamenti evidenziati, sarà mirata a profilare:

- le necessarie misure di prevenzione;
- la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di Medici veterinari esperti in comportamento animale.
- la necessità, a seguito della valutazione del veterinario comportamentale, di frequentare e superare un percorso di formazione per il proprietario e rieducativo per il cane.

Il Servizio Veterinario di ciascun Distretto dovrà provvedere alla tenuta di un registro aggiornato contenente i dati identificativi dei cani aggressivi riportati a microchip, i dati del proprietario/possessore/detentore, il nominativo del veterinario che ha effettuato la vigilanza sanitaria, l'esito della visita e il numero di protocollo della pratica. Il tutto a futura tracciabilità negli archivi informatici delle prescrizioni per il proprietario.

Si riporta di seguito apposita griglia a rilevazione numerica, deputata all'individuazione delle misure di prevenzione nei confronti del cane mordace/aggressivo e di rilevazione dei comportamenti del proprietario per la prevenzione di eventi lesivi;

Tale griglia, che intende standardizzare una prima modalità di celere valutazione comportamentale dell'animale a seguito di azione aggressiva/mordace, rappresenta uno strumento operativo idoneo ad evitare, ove possibile ed almeno in prima fase, l'intervento terapeutico comportamentale.

Elementi di valutazione:

1. Peso del Cane;
2. Numero di morsiature;
3. Luogo dell'aggressione e persona/animale aggredito;
4. Tipo di aggressione;
5. Condizione dell'animale durante l'aggressione;
6. Prevedibilità dell'aggressore;
7. Localizzazione delle lesioni.

Per ciascuno dei sette punti vi sono diverse indicazioni, ognuna delle quali viene rappresentata da un punteggio.

Per ogni elemento considerato sono presenti da due a quattro valori numerici da elaborare: la somma dei parziali dei sette elementi sopra elencati corrisponderà ad una stima presuntiva del profilo comportamentale aggressivo manifestato dal cane e correlativamente alla indicazione delle misure di prevenzione da adottare nei confronti dell'animale nonché delle azioni di competenza del proprietario; vengono infatti indicati tre “profili morsiatore/aggressore”, corrispondenti ciascuno a indicazioni specifiche e prescrizioni in funzione dell'indice di pericolosità rilevato.

La scheda di “valutazione del cane morsiatore” prevede altresì lo spazio “Osservazioni” nel quale, oltre ad indicare il profilo di pericolosità del cane mordace/aggressivo, sarà possibile annotare le osservazioni cliniche, oggettive, elaborate nella realtà concreta del Medico Veterinario impegnato nella visita, anche eventualmente correttive delle risultanze numeriche.

In caso di elementi connotanti rischi per la pubblica incolumità si richiederà al Sindaco l'adozione di apposita Ordinanza ingiuntiva delle prescrizioni da rispettare.

Per la valutazione della struttura di ricovero del cane e del rispetto del benessere dell'animale dovrà essere richiesta la collaborazione, preferibilmente congiunta, dell'area veterinaria "C" aziendale.

Il cane oggetto di misure specifiche di prevenzione e/o sottoposto a intervento terapeutico, rispondente al livello di pericolosità 2 e 3 deve essere:

- inserito in un "registro" apposito;
- sempre munito di museruola e guinzaglio se condotto in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
- i proprietari di tali cani dovranno stipulare inoltre una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi cagionati dal proprio cane;
- l'eventuale partecipazione ad un corso di rieducazione dell'animale prescritta in esito a valutazione comportamentale dovrà essere effettuata presso un addestratore riconosciuto e condotta in stretta collaborazione con un Medico Veterinario esperto in medicina comportamentale;
- al termine del percorso il proprietario dovrà comunicare al Veterinario ufficiale una valutazione finale dei risultati, a verifica della corretta gestione dell'animale;
- nel caso in cui il recupero comportamentale non dia esito positivo (nonché in ipotesi di comprovata pericolosità) il veterinario ufficiale potrà valutare la soppressione eutanassica;
- il Medico veterinario potrà sempre indicare le prescrizioni che riterrà più opportune, costituendo i valori numerici della griglia elemento di valutazione indicativo.

Di seguito si declinano le prescrizioni corrispondenti alla classe di risultanza del fattore di pericolosità del cane:

Prescrizioni animale morsicatore/aggressivo: classe di rischio lieve (punteggio valore \leq a 19)

- notifica prescrizioni direttamente dal servizio veterinario;
- eventuale inserimento nel registro dei cani aggressivi;
- obbligo di condurre il cane sempre con la museruola e il guinzaglio nelle aree pubbliche o aperte al pubblico;
- obbligo di non lasciare il cane incustodito alla presenza d'estranei;
- obbligo di non lasciare il cane incustodito alla presenza di bambini;
- obbligo di applicare eventuali specifiche prescrizioni per la messa in sicurezza di giardini o recinti dove è detenuto l'animale;
- eventuali ulteriori specifiche prescrizioni identificate dal Veterinario Ufficiale.

Prescrizioni animale morsicatore/aggressivo: classe di rischio medio/alta (punteggio della griglia valore da 19 a 24)

- richiesta Ordinanza Sindacale con prescrizioni del servizio veterinario;
- inserimento nel registro dei cani aggressivi (art. 3 comma 4);
- **valutazione comportamentale:**
il cane dovrà essere sottoposto a una visita clinica comportamentale, per determinare l'eventuale presenza di una condizione patologica e prescrivere quindi un idoneo protocollo terapeutico;
- **guinzaglio e museruola:**
Il D.P.R. 320/1954 all'articolo 83 prescrive: «[...] d) l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto»; oltre a queste restrizioni meccaniche da adottare nei riguardi di cani normalmente condotti al seguito, l'Ordinanza

06/08/2013 prevede che i cani inseriti nel registro dei cani morsicatori (art.3 comma 4) debbano sempre essere portati con guinzaglio e museruola in aree urbane o luoghi aperti al pubblico;

- **assicurazione:**

il citato art. 3 comma 4 dell'Ordinanza 06/08/2013 prevede altresì che i proprietari dei cani inseriti nel registro dei cani mordaci stipulino una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;

- **patentino o percorso formativo:**

il proprietario del cane, a seguito di valutazione comportamentale dell'animale, dovrà seguire un percorso formativo o un corso per la rieducazione, conoscenza e gestione del cane presso un addestratore riconosciuto, condotto in stretta collaborazione con un Medico veterinario esperto in medicina comportamentale; al proprietario saranno indicate nozioni di fisiologia, etologia e di benessere animale volte alla corretta gestione del rapporto uomo-animale ed alla prevenzione dell'aggressività, oltre ad elementi di disciplina legislativa in vigore sulle proprie responsabilità civili e penali.

Potrà anche essere previsto l'eventuale allontanamento temporaneo del cane, in accordo con il proprietario, presso una struttura che garantisca una detenzione e una terapia comportamentale adeguata.

In caso di il trasferimento della proprietà del cane:

se l'animale è stato inserito nel Registro dei cani a rischio potenzialmente elevato, il nuovo proprietario dovrà considerare le prescrizioni indicate per l'animale ed ottemperare ad esse.

Il Veterinario ufficiale ha il compito di effettuare, al termine del percorso, una valutazione finale dei risultati per verificare la capacità del proprietario nella corretta gestione dell'animale.

Profilo morsicatore molto alto: >25

Qualora il recupero comportamentale non abbia dato esito positivo (e comunque in tutti i casi di comprovata pericolosità) o il proprietario non abbia adempiuto alle prescrizioni impartite, il veterinario comportamentista dovrà valutare la soppressione eutanassica.

L'inadempimento del proprietario alle prescrizioni del Servizio Veterinario attiverà l'attivazione della procedura di richiesta al Sindaco di sequestro e invio del cane presso un canile rifugio, con costi a carico del Comune.

Per l'eventuale successiva adozione del cane in capo a privati/associazioni potrà avvenire previa valutazione comportamentale e superamento di un percorso di rieducazione dell'animale, con costi a carico del Comune o dell'adottante. Il Veterinario ufficiale ha il compito di effettuare, al termine del percorso, una valutazione finale dei risultati per verificare l'attitudine del proprietario alla corretta gestione dell'animale.

VALUTAZIONE MEDIANTE GRIGLIA DEL CANE MORSICATORE/AGGRESSIVO

Il punteggio ottenuto è direttamente proporzionale alla pericolosità del cane: più alto è il valore numerico totalizzato, maggiore sarà il livello di attenzione da dedicare alla gestione del proprio cane.

Le misure cautelari prescritte tengono conto infatti della valutazione del pericolo e del rischio, definiti quali concetti non sovrapponibili, attenendo il primo al potenziale aggressivo del cane nei confronti di un obiettivo definito, il secondo alla probabilità di comparsa dell'aggressione.

Si ricorda che il proprietario/possessore/detentore è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente sia penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso: per tale motivo dovrà garantire la tutela di terzi da eventuali comportamenti di aggressione del proprio cane, considerata la potenziale capacità vulnerante dell'animale.

MCH				
Razza				
Mantello	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	Età	taglia	
			Punteggio da attribuire	Punteggio attribuito
Peso del Cane	Sotto i 5 Kg.		1	
	Tra i 6 ed i 20 Kg.		3	
	Tra i 21 e i 36 Kg.		5	
	Oltre i 36 Kg.		7	
Numero di Morsicature	Primo tentativo di morsicatura		1	
	Seconda morsicatura o tentativo di morsicatura		5	
	Terza o più morsicature o tentativi di morsicature		7	
Luogo dell'aggressione e persona aggredita	All'interno della dimora abituale, persona sconosciuta		1	
	All'esterno della dimora abituale		2	
	All'interno della dimora abituale, persona conosciuta		3	
Tipo di aggressione	Aggressione da dolore		1	
	Altri tipi di aggressione		3	
Condizione dell'animale durante l'aggressione	Cane non libero impossibilitato a sottrarsi al contatto		1	
	Cane libero		3	
Prevedibilità dell'aggressione	Presenza di evidenti atteggiamenti di minaccia (ringhio, abbaio)		1	
	Circostanza dell'aggressione non nota		3	
	Aggressione diretta		5	
Localizzazione delle lesioni	Braccia, mani, gambe, piedi		1	
	Torace, addome		3	
	Testa, collo		5	
			Punteggio totale	

OSSERVAZIONI:

Il cane suddetto viene inserito nel profilo Morsicatore N° _____

Il Medico Veterinario _____

Valutazione del punteggio _____

Griglia di valutazione

Punteggio	Profilo	Prescrizioni
≤ 19	MORSICATORE 1	Il proprietario dovrà adottare le idonee e necessarie precauzioni a garanzia della tutela di terzi da aggressioni e danni secondo prescrizioni veterinarie.
Tra 20 e 24	MORSICATORE 2	<p>Obbligo di adozione delle idonee e necessarie precauzioni a garanzia della tutela di terzi da aggressioni e danni</p> <p>Obbligo per il proprietario di seguire il percorso formativo per il conseguimento del “patentino”.</p> <p>Obbligo di stipula di polizza assicurativa da responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.</p> <p>Obbligo di guinzaglio e museruola in aree urbane e luoghi aperti al pubblico</p> <p>Consigliata una valutazione comportamentale del cane</p>
≥ 25	MORSICATORE 3	<p>Il proprietario dovrà adottare le idonee e necessarie precauzioni al fine di garantire la tutela di terzi da aggressioni e danni</p> <p>Obbligo per il proprietario di seguire il percorso formativo per il conseguimento del “patentino”.</p> <p>Obbligo stipula polizza assicurativa di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane</p> <p>Obbligo di guinzaglio e museruola in aree urbane e luoghi aperti al pubblico</p> <p>Obbligo di valutazione comportamentale del cane</p>

REGISTRO CANI MORSICATORI/AGGRESSIVI

prg	MCH	proprietario	Veterinario Vigilanza sanitaria	Esito visita	Classe di rischio	Protocollo pratica	prescrizioni
1				<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> NF			
2				<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> NF			
3				<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> NF			
4				<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> NF			
5				<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> NF			
6				<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> NF			
7				<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> NF			
8				<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> NF			
9				<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> NF			